

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 24/03/2026

FATTO

Il ricorrente, che dichiara di agire in qualità di erede della madre, riferisce di avere chiesto notizie il 05/04/2025 e, con successivo sollecito, il 03/05/2025 all'intermediario circa l'esistenza di buoni fruttiferi intestati alla madre stessa o cointestati con il padre defunto emessi prima del 2004. L'istante chiedeva altresì di verificare se tali titoli risultassero incassati con decorrenza dall'anno 2018. Non avendo ricevuto alcun riscontro, formula all'Arbitro la relativa richiesta, chiedendo che la ricerca sia effettuata presso l'Archivio Centrale.

L'intermediario, regolarmente costituito nel presente procedimento, eccepisce di avere riscontrato in data 08/02/2025 analoga richiesta da parte della madre del ricorrente e gli accertamenti all'epoca eseguiti avevano fornito esito negativo.

Il resistente precisa che la prima ricerca aveva dato esito negativo poiché i nominativi richiesti erano stati erroneamente indicati ma, in seguito, i nominativi corretti sono stati associati a n. 6 buoni emessi tra il 1989 ed il 1995.

I predetti titoli risultavano tutti già rimborsati, come risulta dalle evidenze depositate in atti.

Il convenuto, pertanto, ritiene di avere soddisfatto le richieste avanzate dalla controparte e chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. A tal fine ha fatto pervenire in data 18/09/2025 l'attestazione del rimborso delle spese di procedura.

Il Collegio di Napoli, nella riunione del 25/11/2025, con provvedimento ritualmente comunicato alle

parti, ha così disposto: *“il Collegio, ritenutane la necessità, invita l’intermediario a comunicare il tentativo di ulteriori ricerche presso i propri uffici. Assegna a tal fine all’intermediario il termine di 15 giorni dalla ricezione del presente provvedimento e al ricorrente ulteriori 15 giorni dalla comunicazione della documentazione integrativa per eventuali controdeduzioni. Conseguentemente, dispone la proroga del termine per la comunicazione dell’esito alle parti di 90 giorni”*.

Il resistente ha rappresentato di avere svolto una nuova ricerca presso una specifica propria dipendenza, al fine di verificare la presenza di buoni intestati ai genitori dell’odierno ricorrente *“oltre i limiti dei 10 anni previsti in materia di ricerca titoli”* e *“All’esito delle verifiche svolte, non sono emersi nuovi elementi ad integrazione di quanto già individuato e riportato”* nelle controdeduzioni a suo tempo depositate.

DIRITTO

La questione oggetto del contendere attiene alla richiesta dell’istante di verificare l’esistenza presso *“l’Archivio Centrale”* di BFP a nome della defunta madre o cointestati con il padre, anch’esso deceduto. Occorre evidenziare in via preliminare che l’istante non dimostra in alcun modo il proprio *status* di erede legittimo della *de cuius* né documenta l’avvenuto decesso di quest’ultima, atteso che la medesima presentava in data 16/05/2025, tramite delega, la denuncia di smarrimento di due buoni fruttiferi allegata in atti.

In ogni caso appare dirimente la circostanza che controparte non ha contestato in alcun modo la qualità di erede dell’odierno ricorrente.

In sede di controdeduzioni l’intermediario ha rappresentato che una prima ricerca, richiesta dalla madre del ricorrente, ha dato esito negativo in quanto i nominativi degli intestatari non risultavano correttamente indicati.

Il resistente, in seguito alla rettifica dei predetti nominativi, effettuava una nuova ricerca ed individuava n. 6 buoni emessi tra il 1989 ed il 1995, tutti già rimborsati come si evince dalla documentazione prodotta in atti.

Il ricorrente ha contestato l’incompletezza della ricerca, dal momento che risulta effettuata presso un solo ufficio e chiede che venga estesa sino all’Archivio Centrale. L’intermediario, d’altro canto, nulla ha precisato né prodotto in merito ad ulteriori tentativi di ricerca presso i propri archivi, pure sollecitati da controparte.

Occorre evidenziare che lo stesso resistente, anche in seguito al supplemento istruttorio, ha effettuato l’attività di ricerca nuovamente presso un’unica dipendenza, che risulta la medesima interessata da quelle precedentemente svolte ed indicata anche dalla madre defunta dell’odierno ricorrente. Quest’ultimo ha richiesto l’esecuzione di approfondimenti a più ampio raggio (ovvero *“presso l’Archivio Centrale”*) ed il convenuto non ha specificato le ragioni per cui la ricerca possa dirsi comunque esaustiva.

L’integrazione istruttoria incompleta da parte dell’intermediario resistente non consente di fornire un puntuale riscontro alla specifica richiesta formulata dall’istante. Quest’ultimo, tuttavia, non ha formulato alcuna domanda risarcitoria all’interno del ricorso e, per tale ragione, il presente ricorso non appare suscettibile di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE